

La stabile organizzazione personale in Italia e nella Convenzione multilaterale

di Oliviero Cimaz (*)

Nonostante l'Italia non abbia ancora ratificato lo strumento multilaterale per il recepimento automatico nelle Convenzioni vigenti delle misure di contrasto all'erosione della base imponibile sottoscritto il 7 giugno 2017 in sede OCSE, sia la norma interna, sia le più recenti Convenzioni stipulate dal nostro Paese ne tengono conto. In particolare, la definizione di stabile organizzazione personale è stata totalmente riformulata nell'art. 162 del T.U.I.R. dal Decreto internazionalizzazione del 2015 e la stessa impostazione formale è presente nell'art. 5 dei Trattati di più recente scrittura. Resta il nodo della determinazione del reddito della stabile organizzazione personale ove siano verificati i presupposti per la sua esistenza.

1. Premessa

In aggiunta alle misure approntate dall'OCSE per fronteggiare i fenomeni di erosione fiscale attraverso modifiche alla normativa interna degli Stati aderenti al progetto BEPS, all'interno dei 15 *reports* predisposti al riguardo figurano anche molteplici variazioni alle Convenzioni contro le doppie imposizioni volte a contrastare l'erosione internazionale delle basi imponibili, tra cui quelle relative all'**elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione**.

Allo scopo di semplificare il processo di rinegoziazione delle migliaia di Trattati bilaterali in aderenza alle misure suggerite dall'OCSE, il *report* BEPS 15 prospettava la predisposizione di uno **strumento multilaterale** (MLI) aperto all'adesione da parte degli Stati interessati, il quale è stato poi approvato, unitamente ad una relazione illustrativa, e poi sottoscritto da quasi 100 Stati. La principale eccezione è data dagli **Stati Uniti**, i quali hanno da tempo sviluppato un proprio modello di Convenzione (*US Model*)

e, ad oggi, non hanno manifestato alcuna intenzione di apportare modifiche ai Trattati in essere; dal canto suo l'Italia, pur avendo sottoscritto la Convenzione multilaterale, non ha ad oggi ancora perfezionato le procedure per l'entrata in vigore, a differenza di altri (circa 95) Stati.

Una sezione importante della Convenzione multilaterale è contenuta nella parte IV, la quale, recependo le indicazioni del **report BEPS 7** (*Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status*), si occupa di alcune tecniche volte ad evitare in modo artificioso la presenza di stabili organizzazioni e la conseguente tassazione altrimenti applicabile, rivisitando le definizioni originariamente contenute nel modello di Convenzione OCSE e ritenute non più adeguate al mutato contesto.

In attesa del recepimento in Italia della convenzione multilaterale e delle opzioni che verranno al riguardo prescelte, si anticipano peraltro alcune questioni circa l'impatto che essere potrebbero avere nell'applicazione dei **trattati contro le doppie imposizioni**, anche alla luce

(*) Studio Biscozzi Nobili Piazza, Senior Partner.